

Allegato A alla proposta di deliberazione DC/PRO/2019/157

APPROVAZIONE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLA COLLOCAZIONE DELLE INSEGNE E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI (APPROVATO CON DELIBERA PG.N.161731/98 E SS.MM.II.) PER AGGIORNAMENTI VARI.

Art.1 (modifiche all'art.5ter)

1.L'art.5ter è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
Art.5ter - Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati 1. Eventuali nuove tipologie di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, a maggior ragione se digitali, con trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile governata da remoto mediante strumentazioni informatiche, possono essere specificatamente valutate a fini autorizzativi. E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati, per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi.	Art.5ter - Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati 1. Eventuali nuove tipologie di impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, a maggior ragione se digitali, con trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile governata da remoto mediante strumentazioni informatiche, possono essere specificatamente valutate a fini autorizzativi e concessori . E' fatto in ogni caso divieto di collegamenti a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati, per la trasmissione in diretta o differita dei programmi degli stessi; in nessun caso è ammessa la riproduzione di filmati. Anche i suddetti impianti devono rispettare le previsioni di cui all'art.6 comma 8bis di questo regolamento.

Art.2 (nuovo art.5 quater)

1. Dopo l'art.5ter è inserito il nuovo art.5quater :

Versione attuale	Versione modificata
//	Art.5quater – Impianti pubblicitari su pareti 1. Fatti salvi gli impianti già autorizzati alla data del 31/12/2019, dal 1/1/2020 non sono rilasciabili nuove autorizzazioni per l'installazione di ulteriori impianti pubblicitari su pareti di edifici di qualunque tipologia.

Art.3
(nuovo art.5 quinquies)

1. Dopo il nuovo art.5 quater (di cui sopra) è inserito il nuovo art.5 quinquies:

Versione attuale	Versione modificata
//	Art.5 quinquies – Impianti pubblicitari su terreni in pendenza 1. Non sono rilasciabili nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari su terreni palesemente in significativa pendenza, anche laddove eventualmente tale pendenza risulti inferiore ai limiti previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, quando le circostanze del caso concreto suggeriscano l'opportunità di tale misura preventiva e di tutela.

Art.4
(modifiche all'art.6)

1. L'art.6 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
Art. 6 - Limitazioni generali 1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito. Sono fatte salve ulteriori restrizioni e specifiche previste per la città storica e per gli edifici di interesse storico e architettonico, di cui agli articoli seguenti. 2. E' assolutamente esclusa l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato; gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi, similari e i cosiddetti elementi di arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun	Art. 6 - Limitazioni generali 1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione, a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito. Sono fatte salve ulteriori restrizioni e specifiche previste per la città storica e per gli edifici di interesse storico e architettonico, di cui agli articoli seguenti. 2. E' assolutamente esclusa l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato; gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi, similari affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7

prospetto, e da quelli autorizzati in via assolutamente temporanea, non sono ammessi all'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico, così come definiti dal Piano Strutturale Comunale all'articolo 14 comma 7 e individuati nella Carta Unica del Territorio/1 – layer “edifici storici”.	metri quadrati per ciascun prospetto, e da quelli autorizzati in via assolutamente temporanea, non sono ammessi all'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico, così come definiti dal Piano Strutturale Comunale all'articolo 14 comma 7 e individuati nella Carta Unica del Territorio/1 – layer “edifici storici”.
3. Gli impianti affissivi e simili non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.	3. Gli impianti affissivi e simili non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.
3 bis. Gli impianti pubblicitari a gara di cui all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con delibera OdG 207 del 27.06.1994 e successive modificazioni, possono avere caratteristiche dimensionali superiori a quelle di cui al precedente comma 3 fino ad un massimo di 50 metri quadrati per ciascun prospetto.	3 bis. Gli impianti pubblicitari a gara di cui all'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con delibera OdG 207 del 27.06.1994 e successive modificazioni, possono avere caratteristiche dimensionali superiori a quelle di cui al precedente comma 3 fino ad un massimo di 50 metri quadrati per ciascun prospetto.
4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4.5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.	4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4.5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.
5. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, simili e i cosiddetti elementi di arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, collocati parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri; gli impianti affissivi e simili di superficie utile superiore ai 7 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri,	5. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, similar affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano di superficie utile non superiore a 7 metri quadrati per ciascun prospetto, collocati parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri; gli impianti affissivi e simili di superficie utile superiore ai 7 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della

riducibili ad 80 centimetri. misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva o similare. Gli impianti pubblicitari, affissivi, similari e i cosiddetti elementi di arredo urbano devono distare almeno 5 m. dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. 6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. 7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti esclusivamente il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali. 8. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico, lungo le vie o in prossimità di esse, ad esclusione degli impianti similari affissivi e dei cosiddetti elementi di arredo urbano, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale. 9. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico non è ammesso l'utilizzo	carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri. misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva o similare. Gli impianti pubblicitari, affissivi, similari affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano devono distare almeno 5 m. dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. 6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. 7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti esclusivamente il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali. 8. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico, lungo le vie o in prossimità di esse è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; non sono soggetti a tale divieto gli impianti affissivi, gli impianti simil-affissivi, gli impianti non affissivi e gli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano. 8bis All'interno del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere inferiore a 15 secondi e non deve essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale: tale previsione trova applicazione per ogni tipologia di impianto, ivi compresi quelli di cui all'ultimo periodo del precedente comma 8. 9. All'interno della Città Storica e in corrispondenza degli edifici d'interesse storico e architettonico non è ammesso l'utilizzo
--	---

pubblicitario delle transenne parapetonali. 10. Gli standardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili, eventualmente anche sotto i portici ancorati alle catene. Le caratteristiche di standardi e gonfaloni sono determinate con atto della giunta comunale. 11. L'esposizione di striscioni stradali recanti pubblicità istituzionale e commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri.	pubblicitario delle transenne parapetonali. 10. Gli standardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili, eventualmente anche sotto i portici ancorati alle catene. Le caratteristiche di standardi e gonfaloni sono determinate con atto della giunta comunale. 11. L'esposizione di striscioni stradali recanti pubblicità istituzionale e commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri.
---	---

Art.5
(modifiche all'art.15)

1. L'art.15 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
Art. 15- Rinvio ad atti amministrativi 1. La tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari nella città storica sono determinati con atto della Giunta comunale.	Art. 15- Rinvio ad altre disposizioni 1. Per la tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari nella città storica si rimanda agli specifici atti che li disciplinano. 2. In materia di luminosità e stabilità/antisismica si rinvia alle vigenti disposizioni di cui alle relative leggi regionali , nonché al Codice della Strada ed al suo regolamento di esecuzione.

Art.6
(modifiche all'art.17)

1. L'art.17 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
Art. 17- Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari 1. La dimensione massima consentita per i	Art. 17- Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari 1. La dimensione massima consentita per i

mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissati dal vigente Regolamento al Codice della strada. 2. Devono essere usati materiali non deperibili: sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone. 3. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme. 4. abrogato 5. abrogato. 8 6. Per le esposizioni pubblicitarie sulle recinzioni o ponteggi di cantiere poste in aree soggette ai vincoli del Testo Unico sui Beni Culturali, DPR n. 42/2004 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici. L'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori. 7. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali, DPR n. 42/2004 o immobili situati nella città storica: in tali casi la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.	mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissati dal vigente Regolamento al Codice della strada. 2. Devono essere usati materiali non deperibili: sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone. 3. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme. 4. abrogato 5. abrogato. 6. Per le esposizioni pubblicitarie sulle recinzioni o ponteggi di cantiere poste in aree soggette ai vincoli del Testo Unico sui Beni Culturali, DPR n. 42/2004 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici. L'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori. 7. La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale . Quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali, DPR n. 42/2004 o immobili situati nella città storica la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi. 8. La copertura delle recinzioni di cantiere può essere utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, non luminosi né illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale.
--	---

Art.7
(modifiche all'art.18)

1. L'art.18 è modificato come segue:

Versione attuale	Versione modificata
Art. 18- Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica 1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico ambientali ed il decoro urbano, nonché a condizione che il messaggio pubblicitario rispetti i principi espressi dagli articoli 9 e 10 del Codice di Autodisciplina dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), fatti espressamente propri da questa Amministrazione con atto consiliare PG n.274283/2014. 2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione. 3. abrogato 4. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento. 5. Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. 6. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei supporti affissivi, similari affissivi e dei cosiddetti elementi di arredo urbano, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale. 7. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze	Art. 18- Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica 1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico ambientali ed il decoro urbano, nonché a condizione che il messaggio pubblicitario rispetti i principi espressi dagli articoli 9 e 10 del Codice di Autodisciplina dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), fatti espressamente propri da questa Amministrazione con atto consiliare PG n.274283/2014. 2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione. 3. abrogato 4. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento. 5. Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento. 6. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne, dei supporti affissivi, similari affissivi, non affissivi e degli impianti pubblicitari di c.d. arredo urbano, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale. 7. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze

naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico. 8. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico. 9. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti. 10. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.	naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico. 8. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico. 9. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti. 10. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade panoramiche collinari.
--	--